OGGETTO: <u>LA FATTURA ELETTRONICA</u>

L'AVVIO DELL'OBBLIGO GENERALIZZATO DALL'1 GENNAIO 2019

Riferimenti: Art. 1, commi 909 e da 916 a 927 L. n. 205/2017

Provvedimenti Agenzia Entrate 4.4.2018 e 30.4.2018

Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018, n. 8/E e 2.7.2018, n. 13/E

La Legge Finanziaria 2018 ha previsto che, a partire dall'1.1.2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli operatori (soggetti passivi IVA). L'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

L'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La Legge Finanziaria ha previsto che dall'1.1.2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica, in formato analogico, è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. E' facoltà dei consumatori privati rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dal predetto obbligo i contribuenti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario.

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le relative sanzioni. Al fine di **evitare la sanzione** l'acquirente e il committente devono adempiere agli obblighi documentali previsti, mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "si intendono soddisfatti" per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

Fatturazione elettronica per cessioni di benzina e abolizione della carta carburanti

Dopo la proroga della decorrenza inizialmente stabilita all'1/7/2018, dall'1.1.2019 sarà abolita la carta carburanti e sarà esteso l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.